

Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali

STATUTO DEL SINDACATO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

Art.1

Denominazione- Sede - Territorio -Scopi

È costituito il sindacato denominato "Sindacato dei dipendenti provinciali", per garantire e promuovere il lavoro dei dipendenti provinciali.

La sua sede è a Bolzano. Esso svolge la sua attività sia in rappresentanza dei dipendenti provinciali in generale che dei propri iscritti in particolare.

Può anche assumere la rappresentanza del personale, il cui rapporto di lavoro viene regolato dal contratto intercompartimentale riguardante il personale della pubblica amministrazione nella Provincia Autonoma di Bolzano, nonché settori per i quali la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza contrattuale e dipendono economicamente dal bilancio provinciale.

Al sindacato può iscriversi anche personale in servizio il cui rapporto di lavoro è regolato da altri contratti collettivi a condizione che il datore di lavoro sia finanziato in maniera prevalente con contributi pubblici. In questo caso il direttivo valuta e decide sull'iscrizione di gruppi professionali e/o categorie regolati da contratti collettivi diversi da quello intercompartimentale

II - Iscrizione al sindacato

Art.2

(Gli iscritti)

Il numero degli iscritti è illimitato. Tutti i dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro viene regolato dal contratto intercompartimentale, possono iscriversi al sindacato.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. A.', located in the bottom right corner of the page.

Art.3

(Regole di partecipazione)

Per ottenere l'iscrizione è necessaria una dichiarazione con cui ci si impegna ad osservare lo statuto.

Art.4

(Pensionati)

L'appartenenza al sindacato si perde per uscita volontaria, per espulsione o per decesso. Il personale in quiescenza può rimanere iscritto al sindacato, sottoscrivendo la delega di incasso da trasmettere alla Tesoreria provinciale (INPS) o con pagamento diretto della quota associativa. Al sindacato può iscriversi anche il personale in stato di quiescenza il cui rapporto di lavoro non era regolato dal contratto intercompartimentale.

Art.5

(Recesso)

La domanda di iscrizione, così come quella di uscita hanno validità immediata, a meno che l'interessato non indichi una decorrenza diversa. Ambedue le domande devono essere formulate per iscritto.

Art.6

(Espulsione)

L'espulsione deve essere deliberata dal direttivo:

- a) quando vengono a cadere le condizioni necessarie all'iscrizione;
- b) quando l'iscritto non paga il contributo alla scadenza prevista;
- c) quando l'iscritto si rende colpevole di azioni che vanno contro gli interessi del sindacato in particolare, quando il sindacato viene danneggiato materialmente o moralmente;
- d) quando l'iscritto non osserva le disposizioni statutarie o quelle validamente approvate dall'assemblea generale o dal direttivo.

La delibera del direttivo concernente l'espulsione deve venire immediatamente recapitata all'interessato per iscritto con le relative motivazioni.

L'espulso può fare ricorso entro 15 giorni al collegio dei probiviri, il quale entro ulteriori 15 giorni decide irrevocabilmente. Dal giorno della delibera di espulsione, l'interessato, nonostante l'eventuale ricorso, è sospeso fino alla decisione del collegio dei probiviri.

III -Diritti e doveri degli iscritti

Art.7

(Diritto dell'iscritto)

Ogni iscritto ha il diritto:



- a) di partecipare alle assemblee generali del Sindacato ed alle relative votazioni ed elezioni;
- b) di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall'iscrizione al sindacato e dalle presenti disposizioni;
- c) di prendere visione dei verbali delle assemblee generali, così come del rendiconto economico e finanziario e delle relazioni del direttivo;
- d) di richiedere a proprie spese una copia del rendiconto economico e finanziario della relazione del direttivo.

Art.8

(Doveri dell'iscritto)

Ogni iscritto ha il dovere:

- a) di osservare lo statuto e le delibere regolarmente approvate dall'assemblea generale e dal direttivo;
- b) di promuovere sotto ogni aspetto gli interessi del sindacato;
- c) di pagare il contributo mensile fissato dall'assemblea generale.

Tale contributo verrà trattenuto mensilmente dallo stipendio.

IV - Patrimonio e gestione del sindacato

Art.9

(Patrimonio)

Il patrimonio del sindacato è composto dal fondo istituito con le quote degli iscritti e da eventuali devoluzioni e da proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita del sindacato, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

Art.10

(Esercizio finanziario)


L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Art.11

(Regole di bilancio)

Alla fine dell'esercizio finanziario viene redatto il rendiconto economico finanziario. Il rendiconto deve essere, approvato entro il mese di aprile dal direttivo.

Entro il mese successivo i revisori dei conti devono esercitare il controllo di loro competenza. Il rendiconto economico e finanziario deve essere depositato presso la sede del sindacato entro 15 giorni precedenti l'assemblea generale, per poter essere consultato da ogni iscritto. L'assemblea generale avrà luogo entro il primo semestre dell'anno.



Annualmente viene pubblicato tramite giornalino sindacale ovvero attraverso comunicazione o informativa sindacale, il rendiconto economico e finanziario.

Art.12

(Regole di contabilità)

Le spese che il direttivo sostiene, entro i limiti delle disponibilità di cassa, devono essere debitamente documentate.

V - Organi del sindacato

Art.13

(Organi)

Gli organi del sindacato sono:

- l'assemblea generale;
- il direttivo;
- il presidente;
- la giunta esecutiva;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.

Art.14

(Assemblea generale)

Nell'assemblea generale gli iscritti esercitano i propri diritti deliberando sul rendiconto finanziario ed economico e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziative del direttivo ovvero su richiesta formale di almeno il 10% degli iscritti.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Art.15

(Diritto di voto)

Ogni iscritto al sindacato ha diritto di voto.

Art.16

(Delega)

Gli iscritti al sindacato esercitano personalmente i propri diritti nell'assemblea generale. In caso di impedimento ogni iscritto può essere rappresentato da un altro previa apposita delega scritta.

Ogni iscritto non può essere delegato da più di tre iscritti.

Art.17

(Convocazione dell'assemblea generale)



Nel primo semestre di ogni anno ha luogo almeno una assemblea generale. In tale occasione deve essere approvato il rendiconto finanziario economico.

L'assemblea generale ha inoltre luogo quando il direttivo lo ritiene necessario e oltre a ciò deve essere convocata quando almeno un terzo degli aderenti lo richiede con istanza motivata. In questo ultimo caso l'assemblea generale deve essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta ed aver luogo entro ulteriori 15 giorni.

Art.18

(Regola della convocazione dell'assemblea generale)

Di regola l'assemblea viene convocata dal Presidente o dal suo sostituto. L'ordine del giorno, l'orario ed il luogo vengono stabiliti dal direttivo.

Art.19

(Regola convocazione dell'assemblea generale)

La convocazione dell'assemblea generale avviene su invito scritto agli iscritti, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo.

Art.20

(Regola sulla conduzione dell'assemblea generale)

All'inizio di ogni sessione, l'assemblea elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario.

Art.21

(Validità del voto)

L'assemblea ordinaria o straordinaria ha facoltà deliberativa indipendentemente dal numero degli iscritti presenti o rappresentati.

Quanto deliberato è valido se approvato a semplice maggioranza di voti, sempreché lo statuto non disponga diversamente. Voti non validi o astensioni, non vengono considerati.

In caso di parità di voti la proposta è respinta. A richiesta può essere ripetuta la votazione nella stessa seduta.

Le decisioni validamente adottate dall'assemblea generale hanno effetto vincolante anche per gli aderenti non presenti.

Art.22

(Regole sul voto alla modifica dello Statuto)

Le deliberazioni concernenti variazioni o integrazioni dello statuto sono valide sole se votate da più di due terzi dei partecipanti all'assemblea generale, tenuto conto che in tale caso in prima convocazione devono partecipare direttamente o tramite delega almeno metà degli iscritti al sindacato.

Nel caso non si riesca a conseguire il numero richiesto, le decisioni vengono adottate dai presenti in seconda convocazione. Questa può avere luogo entro mezz'ora dalla prima convocazione.

Art.23

(Scioglimento)



Lo scioglimento del sindacato ha luogo dopo essere stato approvato in due successive assemblee generali alle quali partecipino direttamente o per delega almeno la metà degli aderenti.

La seconda assemblea non può aver luogo prima che siano decorsi sette giorni dall'effettuazione della prima.

Art.24

(Modalità di voto)

La votazione avviene per alzata di mano o a votazione segreta se un terzo dei presenti lo richiede esplicitamente.

Art.25

(Elezione del direttivo)

L'elezione del direttivo avviene con scheda elettorale. Ogni iscritto può esprimere tre preferenze, nel caso sulla scheda elettorale risultassero più di tre nominativi, solo i primi tre saranno ritenuti validi.

È eletto chi ottiene più preferenze. In caso di parità verrà favorito il candidato con più anni di servizio nell'amministrazione.

L'elezione del direttivo può anche avvenire nelle assemblee generali circondariali. Le urne che raccolgono le schede devono essere sigillate e verranno aperte nell'ultima assemblea circondariale.

L'elezione del direttivo potrà inoltre avvenire anche per posta, in apposite schede, ma in modo che i nominativi degli eletti rimangano segreti, fino alla contemporanea apertura delle urne.

Art.26

(Scrutatori)

Nel caso di elezioni, l'assemblea generale nomina almeno tre scrutatori su proposta del presidente.

Art.27

(Protocollo dell'assemblea generale)

Per ogni assemblea generale deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante, nel caso di elezioni anche dagli scrutatori.

Il direttivo

Art.28

(Composizione del direttivo)

Il direttivo è composto da 19 membri e può essere esteso a 25 tramite cooptazioni.

La cooptazione avviene a giudizio del direttivo; in tal caso devono essere rispettati gli interessi delle diverse categorie.

Il direttivo può cooptare anche membri con funzioni solo consultive che possono essere d'aiuto quando necessario, per problemi specifici di categoria.

Ogni categoria omogenea, ha il diritto di rappresentanza in proporzione al numero degli iscritti della propria categoria e quello del totale degli iscritti. In caso di elezione di rappresentanti della stessa categoria oltre la quota prevista, il posto verrà assegnato al prossimo eletto di un'altra categoria.



Art.29

(Durata e compiti del direttivo)

Il direttivo viene eletto dall'assemblea per una durata di 4 anni e può essere rieletto. Elegge nel suo seno il presidente, due sostituiti, il cassiere ed il segretario.

Il presidente ed i suoi sostituti devono essere scelti tra i componenti del direttivo. Ogni membro del direttivo può dare le proprie dimissioni, prima della scadenza motivandole; il membro dimissionario verrà sostituito da colui che ha raggiunto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, tenendo conto per quanto possibile della consistenza numerica della relativa categoria.

Nel caso di dimissioni di almeno un terzo degli eletti l'assemblea generale deve essere convocata entro 15 giorni per il rinnovo delle elezioni.

Art.30

(Regole del direttivo)

Il direttivo viene convocato dal presidente o dai suoi sostituti, ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure a domanda di almeno tre membri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Il direttivo può deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi membri.

Le decisioni sono valide se approvate a maggioranza semplice di voto. Astenuti non vengono considerati. I contrari hanno il diritto che le loro motivazioni vengano messe a verbale. Su richiesta anche di un solo membro, la votazione può essere segreta.

A parità di voti, nel caso di votazione segreta, la proposta è respinta.

Per ogni seduta del direttivo viene stilato un verbale, che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

Se un componente del direttivo, nel corso di un anno, rimane assente per tre volte ingiustificatamente, viene escluso dal direttivo e sostituito, così come previsto dall'art.29 comma 3.

Art.31

(Regolamento interno del direttivo e giunta interna)

Il direttivo svolge la propria attività secondo un regolamento interno. Nomina un esecutivo, a cui devono prendere parte il presidente ed un sostituto. Con regolamento deve essere fissato il numero di membri che fanno parte del predetto esecutivo. Il direttivo può delegare alcuni compiti alla giunta esecutiva.

Per le trattative con i rappresentanti dell'amministrazione, il direttivo può delegare uno o più rappresentanti, i quali entro 3 giorni lavorativi devono relazionare al presidente circa l'andamento delle trattative stesse.

In particolare spetta al direttivo:

- a) la conduzione delle contrattazioni del sindacato nel rispetto dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea generale;
- b) stabilire l'ordine del giorno, il momento ed il luogo dell'assemblea;
- c) decidere circa l'espulsione degli iscritti;
- d) l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea generale;



e) tutto ciò che non rientra nelle competenze dell'assemblea generale, del presidente, dei suoi sostituti, della giunta esecutiva, del cassiere, del segretario e del collegio dei probiviri e che si ritiene necessario nell'interesse del sindacato;

f) ogni due anni può aggiornare il contributo mensile, nei limiti dell' inflazione locale avvenuta nel biennio precedente.

Il presidente

Art.32

(Compiti del presidente)

Il presidente è il legale rappresentante del sindacato. A lui spetta la direzione dello stesso. Egli rappresenta il sindacato nei confronti dell'esterno. In caso di impedimento o assenza lo sostituisce con gli stessi diritti e doveri e con gli stessi diritti uno dei vicepresidenti.

Art.33

(Firma)

Ogni impegno del sindacato ha valore legale attraverso la firma del presidente o di uno dei suoi sostituti.

Il cassiere

Art.34

(Compiti del cassiere)

Il cassiere redige il consuntivo alla fine di ogni esercizio finanziario. Deve controllare l'incasso delle quote degli iscritti e su incarico del presidente o dei suoi sostituti liquidare le somme necessarie e documentate.

Il cassiere se impedito, può delegare al segretario il compito di liquidazione delle spese.

Il segretario

Art.35

(Compiti del segretario)

Il segretario deve redigere il verbale delle sedute del direttivo e dell'assemblea generale, che sottoscrive insieme al presidente. In caso di assenza, un membro del direttivo rileva le sue funzioni.

Il segretario è autorizzato a firmare l'ordinaria corrispondenza in nome e per conto del presidente.

Il collegio dei probiviri

Art. 36

(Compiti dei probiviri)

Per tutte le controversie che possono insorgere tra il direttivo e gli iscritti decide un collegio di tre probiviri che vengono eletti per quattro anni dall'assemblea generale e non possono appartenere né al direttivo né ai revisori dei conti. Il collegio dei probiviri deve sentire in ogni caso il direttivo.

Nel caso di impedimento o interesse diretto di un membro dei probiviri, i presenti scelgono un altro iscritto al sindacato, di loro fiducia.



I revisori dei conti

Art.37

(Compiti dei revisori dei conti)

L'assemblea generale nomina per quattro anni tre revisori dei conti. Nel caso di impedimento di uno dei revisori, gli altri due scelgono un terzo iscritto di loro fiducia.

I revisori dei conti devono controllare le documentazioni relative alle entrate ed alle spese, così come il rendiconto economico finanziario e relazionare all'assemblea generale.

VI - Scioglimento e liquidazione

Art.38

(Procedimento di scioglimento)

Il sindacato si scioglie attraverso la deliberazione dell'assemblea generale, nell'osservanza di quanto previsto all'art.23 delle presenti disposizioni.

Art.39

(Nomina e revoca dei liquidatori)

L'assemblea generale, che delibera lo scioglimento, deve anche provvedere alla nomina di tre liquidatori, che sceglie tra gli scritti.

I succitati liquidatori possono essere revocati o sostituiti attraverso una nuova deliberazione dell'assemblea generale.

Art.40

(Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento del sindacato il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge e se non diversamente previsto ad altra associazione con finalità analoghe, così come previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23.12.96, n.662.

Art.41

(Rinvio generale)

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni previste dal codice civile per gli enti non commerciali.

Modifiche effettuate:

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale in data 13 aprile 1964 ed è stato successivamente modificato ed integrato dalle assemblee generali del 5 maggio 1969, del 10 gennaio 1978, del 15 giugno 1984, del 9 dicembre 1987, del 26 febbraio 1990 e del 24 settembre 1998.



Vista la modifica della denominazione (art.1), deliberata dall'assemblea generale in data 26 febbraio 1990, il presente statuto viene nuovamente registrato.


Viste le modifiche apportate (Art.9, Art. 11, Art.40) per ottemperare al D.Lgs 460/97, il presente statuto viene nuovamente registrato.

Viste le modifiche apportate (Art. 1 e Art.4) deliberate dall'assemblea straordinaria in data 18 ottobre 2007, il presente statuto viene nuovamente registrato.

Viste le modifiche apportate (Art.1 e Art.4) deliberate dall'assemblea straordinaria in data 7 giugno 2018, il presente statuto viene nuovamente registrato.

IL PRESIDENTE

Gianluca Moggio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gianluca Moggio', written in a cursive style.